

Firenze, 2 ottobre 2020

Spett.li Aziende della Filiera Vino Chianti
docg

Dir-MAB/fr

Prot. 753/20 A/1 – Circolare n. 61/20

IMPORTANTE – URGENTE

Oggetto: Oggetto: Legge 11 settembre 2020 n. 120, modifica Testo Unico del Vino – OCM settore vitivinicolo “misura investimenti avvio” presentazione domande su ARTEA con scadenza 15 NOVEMBRE 2020 – Decreto Ministeriale 9 luglio 2020 “Misure in favore dell’imprenditoria femminile” – Brexit: dal primo gennaio 2021 novità nelle procedure doganali e controlli per esportazione di prodotti nel Regno Unito – comunicazioni.

Si riportano di seguito alcune informazioni importanti che ci auguriamo possano essere utili, alle aziende del settore vitivinicolo, derivanti da provvedimenti nazionali e regionali, volti a cercare di semplificare il lavoro quotidiano, a incentivare gli investimenti, sviluppare l’imprenditoria femminile nonché i nuovi scenari che si porranno, salvo diversi nuovi accordi, dal primo gennaio 2021 con la definitiva uscita del Regno Unito dalla Unione Europea:

1) ***LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 n. 120 (CONVERSIONE DEL DECRETO n. 76 DEL 16 LUGLIO 2020), PUBBLICATA SULLA G.U. – SERIE GENERALE – n. 228 DEL 14 SETTEMBRE 2020, recante nel titolo “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che è intervenuta anche sul “Testo Unico del Vino” (legge n. 238/2016), apportandone alcune modifiche che di seguito sintetizziamo:***

- **modifica dei criteri per i riconoscimenti delle DOCG art. 31, comma 1:** “il riconoscimento come DOCG è riservato ai vini già riconosciuti DOC, da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio da almeno il 66% (in precedenza 51%), inteso come media, da parte dei soggetti che conducono i vigneti, dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentano almeno il 66% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, idonea alla rivendicazione della relativa denominazione (in precedenza 51%) e che negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata di quella DOC” (assente nel precedente testo);
- **anticipo del periodo vendemmiale al 15 luglio di ogni anno art.10, comma 1:** il Testo Unico prevedeva che il periodo entro il quale era consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli **era fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. CON LA NUOVA FORMULAZIONE IL PERIODO È COSÌ MODIFICATO: DAL 15 LUGLIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO;**

- **impossibilità di indicare congiuntamente in etichetta le menzioni “novello” e “superiore” art. 31, comma 5:** la menzione “*superiore*” nel Testo Unico **NON POTEVA ESSERE** (fatte salve le denominazioni preesistenti) **INDICATA CONGIUNTAMENTE ALLE MENZIONI “NOVELLO” E MENZIONE “SUPERIORE”**. Con la nuova formulazione il **DIVIETO DI UTILIZZO CONGIUNTO DELLA MENZIONE “SUPERIORE” È LIMITATO ALLA SOLA MENZIONE “NOVELLO”**;
- **abrogazione dell’obbligo di assumere la qualifica di Pubblica sicurezza per gli agenti vigilatori dei Consorzi di Tutela, art. 41, comma5:** con la nuova formulazione **DECADE L’OBBLIGO, PER GLI “AGENTI VIGILATORI”**, incaricati di svolgere per conto dei Consorzi, l’attività di vigilanza prevalentemente nella fase di commercio, di **AVER ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI AGENTE DI “PUBBLICA SICUREZZA” CHE DIVENTA INVECE FACOLTATIVA**;
- **sistemi di chiusura contenitori, art. 46, comma1:** l’articolo 46, della Legge 238/2016, **PREVEDEVA CHE IL SISTEMA DI CHIUSURA DEI CONTENITORI DI CAPACITÀ PARI O INFERIORE A 60 LITRI DOVESSE RECARE**, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore come definiti dalla normativa dell’Unione Europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF. **DETTO OBBLIGO È OGGI DECADUTO per effetto della abrogazione dell’articolo 46 della Legge n. 238/2016;**

2) **OCM VITIVINICOLO MISURA INVESTIMENTI:** *in* ottemperanza a quanto stabilito con **Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1126, del 3 agosto 2020**, di cui abbiamo già dato notizia con ns. precedente circolare n. 53 del 6 agosto 2020, con la quale si dava informazione dell’attivazione, per la campagna 2020/2021, della misura dell’**”OCM INVESTIMENTI”**, finalizzata all’erogazione diversificata, di contributi a fondo perduto per: *acquisto di NUOVI impianti ed attrezzature connessi alla trasformazione delle uve da vino, all’imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, nonché all’acquisto di NUOVE attrezzature informatiche e software per la valutazione ed analisi dei parametri chimico-fisici dei prodotti lavorati, monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale degli stessi, nonché le spese tecniche e/o di progettazione riferite alle spese ammesse a contributo.* **Con Decreto di ARTEA n. 129 del 23 settembre 2020**, sono state diramate le procedure di accesso ai citati contributi comunitari, nonché i casi di esclusione dai medesimi, come per esempio, a puro titolo esemplificativo: per spese necessarie ad adeguamento alle normative vigenti, per spese di cui si è già ottenuta l’ammissibilità, in altri procedimenti di finanziamento pubblico, anche se viene rinunciato a tale ammissibilità, successivamente all’emanazione del bando sulla misura in argomento da parte di ARTEA, per spese riferite ad operazioni di “locazione finanziaria” (leasing) o acquisti a rate, etc..

La dotazione finanziaria regionale è fissata in 6 milioni di euro, con un importo di spesa minimo ammissibile a domanda paria 15.000 euro, ed un importo massimo di spesa ammissibile a domanda di euro 200.000,00=, ovviamente non cumulabili con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo disposti.

La misura del contributo è fissata nell'ordine del:

- **40% della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile (IVA esclusa) per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;**
- **20% della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile (IVA esclusa) per le aziende non rientranti nella casistica di cui al primo trattino e che occupano meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore a 200 milioni di euro;**
- **19% della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile (IVA esclusa) se l'investimento è realizzato da una grande impresa, ovvero che occupa oltre 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore a 200 milioni di euro.**

Per la predisposizione della graduatoria sono stati individuati quattro criteri di priorità di pari punteggio:

- a) *investimenti che abbiano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (punti 25);*
- b) *intera produzione dell'unità produttiva, ottenuta da uve certificate biologiche, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) n. 203/2012 e normativa nazionale di attuazione, relativa all'anno 2019 (punti 25);*
- c) *imprese condotte da giovani agricoltori con età compresa fra 18 e 40 anni (punti 25);*
- d) *impresa che esercita la seguente attività: produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci anche ai fini della sua commercializzazione (punti 25).*

LE DOMANDE POTEVANO ESSERE PRESENTATE SUL SISTEMA INFORMATICO DI ARTEA, MEDIANTE APPOSITA PROCEDURA INFORMATICA (DUA), NELLA SEZIONE: "OCM investimenti 2021", A DECORRERE DALLA DATA DEL 22 SETTEMBRE FINO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 2020. Il testo INTEGRALE del Decreto di ARTEA n.129 del 23/09/2020 è consultabile sul sito consortile nella Sezione http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/Artea_alla_DA129_20.pdf;

- 3) **DECRETO 9 LUGLIO 2020 pubblicato in G.U. n. 212 del 26 agosto 2020 "MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE"**: facciamo riferimento a quanto brevemente già anticipato, nel numero 8 dell'Informatore del Chianti a pag. 2, per riprendere ed illustrare la portata del provvedimento fortemente voluto dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali, Teresa Bellanova, per **“sostenere concretamente il protagonismo femminile nel settore primario”**, che presenta una **dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni di euro, prevedendo erogazioni di mutui a tasso zero, fino a 300.000,00= euro, della durata da 5 a 15 anni, attraverso ISMEA. In particolare:**

- a) **finalità:** favorire lo sviluppo ed il consolidamento di aziende agricole, micro, piccole e medie condotte e amministrare da donne, in forma singola o associata (**coltivatrici dirette o IAP**), finanziando **progetti di sviluppo che perseguano obiettivi di miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda, miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali e/o la realizzazione ed il miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura;**
- b) **tipologia di intervento:** **mutui agevolati, a tasso zero, per un importo non superiore al 95% delle spese ammissibili fino a 300.000 euro, della durata variabile da 5 a 15 anni;**
- c) **spese ammissibili:** **devono essere successive alla presentazione della domanda, ed il progetto deve essere realizzato, entro due anni, dalla data d'ammissione alle agevolazioni:**
 - la spesa per lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare;
 - le spese relative alle opere agronomiche, alle opere edilizie e agli oneri per il rilascio delle relative concessioni;
 - le spese relative all'acquisto di macchinari, attrezzature e realizzazione impianti;
 - le spese per l'acquisto di beni pluriennali;
 - la spesa per l'acquisto di terreni, in misura non superiore al 10% dell'investimento da realizzare;
 - le spese per i servizi di progettazione, la cui somma, unitamente alle spese per la redazione dello studio di fattibilità, non può superare il 12% dell'investimento da realizzare;
 - le spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'azienda beneficiaria, funzionali al progetto proposto;

Per accedere alle agevolazioni previste dal DM, è necessario presentare domanda, attraverso il portale dedicato ai servizi ISMEA, disponibile sul sito www.ismea.it. All'istanza dovranno essere allegati: **autocertificazione relative all'impresa corredate da documento di riconoscimento in corso di validità dell'imprenditrice agricola; documentazione attestante la qualifica di IAP o coltivatrice diretta e relativo certificato della posizione INPS; relazione notarile riguardante eventuali beni dati in garanzia, ovvero lettera di disponibilità alla concessione della garanzia fidejussoria; studio di fattibilità il cui format è disponibile nella sezione dedicata, e relativa documentazione tecnica (preventivi e computi metrici delle opere da realizzare e/o macchinari da acquistare).**

Il testo integrale contenente le **“Istruzioni applicative”** emanate da ISMEA, è consultabile, per gli interessati, sul sito consortile nella Sezione http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/Ismea_ISTRUZIONI_APPLICATIVE_Donne_in_campo.pdf

4) **BREXIT NUOVE PROCEDURE E CONTROLLI DOGANALI DAL 1° GENNAIO 2021 PER ESPORTAZIONE PRODOTTI NEL REGNO UNITO:** da ICE ci pervengono notizie ed

informazioni che riportiamo integralmente su modalità e regole che interesseranno le aziende che esportano prodotti nel Regno Unito. **I controlli doganali si svilupperanno in tre fasi.**

Il Regno Unito introdurrà controlli alle frontiere al termine del periodo di transizione, ad oggi fissato, salvo ulteriori proroghe per la ricerca di una uscita concertata in ambito UE, con il 31 dicembre 2020. Avremo all'inizio un approccio flessibile e pragmatico che darà modo alle imprese di avere più tempo per organizzare la propria attività.

Infatti, le procedure adottate saranno meno rigorose dal 1° gennaio 2021, per alcune tipologie di merci, mentre già dal 1° luglio 2021, si passerà alla fase di pieno regime con richiesta di documentazione maggiormente dettagliata.

LE PROCEDURE DOGANALI SI SVOLGERANNO QUINDI CON MODALITÀ E TEMPISTICHE DIVERSE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DELLA MERCE.

Da ricordare che dal 1° gennaio p.v., ogni movimentazione di merce rappresenterà, a prescindere da un accordo o meno fra le Parti, una operazione di esportazione.

Seppure i controlli doganali e le formalità a cui adempiere saranno diluiti ma incrementati nel tempo (tre fasi) occorrerà sempre:

- a) **ESSERE TITOLARI DI UN “CODICE EORI”;**
- b) **PRESENTARE UNA “DICHIARAZIONE DOGANALE”;**
- c) **ESSERE IN POSSESSO DELLE DICHIARAZIONI DI SANITÀ E SICUREZZA NECESSARIE PER LA MERCE CHE SI VUOLE ESPORTARE.**

QUALI TIPOLOGIE DI MERCI COINVOLTE DAI TRE DIVERSI PASSAGGI

Dal primo gennaio 2021, saranno necessarie documentazioni standard e requisiti doganali di base. Dal primo di aprile 2021, saranno richieste, per determinate tipologie di merci, certificazioni aggiuntive tra cui documentazioni sanitarie. Dal primo luglio, il nuovo regime entrerà in vigore in toto e, saranno richieste dichiarazioni doganali complete che si aggiungeranno all'aumento dei controlli fisici della merce.

RICORDANDO CHE PER TUTTE LE MERCI CITATE NELLE SUCCESSIVE TRE FASI IL PRIMO LUGLIO 2021 RAPPRESENTA L'INTRODUZIONE IN TOTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL NUOVO REGIME DOGANALE, riportiamo di seguito uno schema sintetico circa la tempistica ed i prodotti interessati:

1° gennaio 2021	1° aprile 2021	1° luglio 2021
<p>1)Merci standard: dall'abbigliamento all'elettronica;</p> <p>2)Merci coperte da convenzioni/impegni Internazionali: specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); diamanti grezzi (Kimberley) importazione temporanea di beni non deperibili (Carnet ATA);</p> <p>3)Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari: prodotti animali (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale); pesce, crostacei e loro prodotti; alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO); animali vivi e materiale germinale; equini; piante e prodotti vegetali;</p> <p>4)Merci con requisiti doganali aggiuntivi: <u>PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA;</u></p> <p>5)Altri beni comprese le esportazioni strategiche: acqua in bottiglia, precursori di droghe, precursori di esplosivi; armi da fuoco; sorveglianza di mercato; medicinali veterinari contenenti farmaci controllati; rifiuti; medicinali contenenti farmaci controllati; isotopi medici; forniture per studi clinici; farmaci controllati; sostanze di origine umana;</p>	<p>1)Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari: -prodotti di origine animale (POAO), carne, miele, latte o prodotti a base di uova;</p> <p>-piante e prodotti vegetali;</p> <p>-pesce e prodotti della pesca;</p> <p>-alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO)</p>	<p>1)Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari: - prodotti animali (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale); pesce, crostacei e loro prodotti; alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO); animali vivi e materiale germinale; equini; piante e prodotti vegetali;</p>

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

